

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Carlo Luigi Rossi
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Tina Lombardi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Nuovi principi contabili Quale impatto sui bilanci

Sono 19 le modifiche apportate dall'Organismo di contabilità
Obiettivo semplificazione già a partire dai rendiconti 2014



Sono state apportate nell'agosto scorso le modifiche relative a 19 principi contabili da parte dell'organismo nazionale Oic

Modifiche sostanziali e formali, pubblicate in data 5 agosto 2014, sono state apportate a 19 principi contabili nazionali da parte dell'Organismo italiano di contabilità (Oic), alla luce delle necessità degli effettivi utilizzatori.

«Questi nuovi principi contabili si applicano già ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 – ha detto Stefano Lania, responsabile Servizio fiscale e societario di Confindustria Bergamo, in occasione di un convegno di approfondimento sull'argomento, tenutosi all'Auditorium Sant'Alessandro di Bergamo – ecco perché abbiamo voluto questo incontro per vedere come le modifiche impatteranno sui documenti contabili».

Con l'aggiornamento e l'ամmodernamento dei principi contabili, partito nel 2010, si è cercata «una maggiore semplificazione rispetto ai precedenti principi eliminando ove possibile le opzioni contabili, si veda a esempio la non eliminazione dei crediti ceduti pro-solvendo – ha evidenziato

Stefano Mazzocchi, partner Kpmg Spa –, anche ai fini di una maggiore comparabilità tra i bilanci».

Si è, inoltre, tenuto conto «in alcuni casi di quanto previsto dai principi contabili internazionali (svalutazione per perdite durevoli di valore, perdite su commesse a riduzione dell'attivo) – ha continuato Mazzocchi –, ma rimanendo ancorati al Codice civile: prevalenza dell'iscrizione al costo e non al fair value (valore equo), parziale recepimento del principio di sostanza sulla forma (per esempio gli effetti del leasing finanziario ancora da indicare solo in nota integrativa), presentazione del rendiconto finanziario non obbligatorio».

Una delle principali novità «è il principio Oic9 – ha spiegato Marco Rescigno, dottore commercialista e revisore in Bergamo – che riguarda le “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. Introduce e adatta le definizioni e gli aspetti applicativi dei

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

principi I fris (valore equo/fair value, valore d'uso, tasso di sconto, ecc). Il principio dice che se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore. E il valore recuperabile è il maggiore tra valore d'uso e valore equo, al netto dei costi di vendita».

Il 20 agosto 2014, inoltre, la legge 116/11 agosto 2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell'Oic, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale: «Questa legge riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo italiano di contabilità in ambito nazionale e internazionale quale “standard setter” – ha concluso Stefano Mazzocchi –. L'Oic emana i principi contabili nazionali, fornisce supporto alle attività del Parlamento e degli organi governativi in materia normativa contabile, partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa». ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 280

Imu e Tasi divise tra i fratelli ma uno solo è abitante

Mio marito è comproprietario al 50% di un appartamento con suo fratello, che lo abita. Nel 2014 mio marito ha pagato al Comune l'Imu del 9,8 per mille sul suo 50% (€ 300 circa) E' giusto che il Comune chieda al fratello di pagare la Tasi del 2,5 per mille, come 1° casa, su tutto l'appartamento? Le tariffe Tasi stabilite sono del 2,5 per mille sulle 1° case e dell'1,2 per mille sugli altri fabbricati e detrazione di € 30. C'è un limite massimo di tassazione Imu + Tasi? In questo caso è il 12,3 per mille su metà appartamento.

– LETTERA FIRMATA

Il limite massimo di imposizione (Imu + Tasi) è pari all'11,4 per mille, che nel suo caso risulta rispettato in quanto l'aliquota complessiva applicata per Suo marito è pari all'11 per mille (9,8 per mille Imu e 1,2 per mille Tasi). Per quanto concerne invece la richiesta al fratello di Suo marito di corrispondere la Tasi sull'intero valore catastale dell'immobile da lui adibito ad abitazione principale, seppure proprietario del solo 50%, va innanzitutto verificato se il Regolamento comunale e la relativa delibera stabiliscono espressamente tale condizione.

Se così non fosse, appare preferibile determinare l'imposta complessiva con le stesse regole dell'Imu ovvero il tributo complessivo (Tasi) sarà dato dalla somma delle quote dovute da ogni comproprietario, con riferimento alla situazione di ognuno (1,2 per mille sul 50% per Suo marito e 2,5 per mille sul restante 50% per il fratello).

RISPOSTA N. 281

Tetto devastato Quale tipo di manutenzione?

A seguito di temporali molto forti con tempeste di ghiaccio avvenute quest'estate (mese di agosto) sono a chiedere il Suo parere se: - la sistemazione del tetto non sia una manutenzione ordinaria, bensì ristrutturazione con possibilità di agevolazione fiscale, considerato che anche l'assicurazione sulla casa ha ritenuto il danno causa di eventi atmosferici.

– P. P.

Ritenuto che il tetto

appartenga ad abitazione privata e non condominiale, è possibile rilevare che:

1. Se gli interventi da Lei descritti configurano il rifacimento/sostituzione dell'intera copertura, essi rientrano nella categoria delle manutenzioni straordinarie; pertanto, i costi da lei sostenuti per il rifacimento del tetto della Sua abitazione, possono, in base al combinato disposto dell'Art. 16 del DL n. 63/2013, della Legge n. 147/2013 e dell'Articolo della Legge di stabilità 2015 (in fase d'esame al Senato), essere oggetto di detrazione nella misura del 50%.

L'importo detraibile dovrà essere ripartito in 10 quote da riportare nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il costo è stato sostenuto e nei successivi 9;

2. Se, viceversa, per “sistemazione del tetto” si intende la mera riparazione dei danni cagionati dalle intemperie, in assenza di dichiarazione dello stato di emergenza (che consentirebbe di qualificare gli interventi quale manutenzione straordinaria), tale intervento appartiene alla categoria delle manutenzioni ordinarie, pertanto non agevolabile (fatta eccezione per il caso in cui lo stesso tetto rappresenti parte comune di un condominio).

In riferimento alla prima ipotesi, qualora la nuova copertura avesse caratteristiche rilevanti sul piano del risparmio energetico (particolari accorgimenti in sede di coibentazione ed isolamento), sarebbe possibile optare per l'agevolazione prevista nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica (in proroga anche per l'anno 2015 come da bozza Legge di Stabilità). In questo caso la detrazione è pari al 65% dei costi sostenuti.

La documentazione da produrre e conservare per l'accesso alla agevolazione di cui sopra comprende:

1. L'asseverazione che attesti la corrispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti;
2. L'attestato di certificazione energetica riportante i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento;
3. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

I documenti di cui ai punti n. 2 e n. 3, dovranno essere trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tutti i documenti sopra descritti sono previsti a corredo della dichiarazione di inizio attività (DIA) riferita all'intervento di riqualificazione, da presentarsi presso il Comune ove è situato l'immobile oggetto dell'operazione, che si consiglia di presentare anche per l'intervento di manutenzione straordinaria, al fine di dare rilevanza tecnica allo stesso.

RISPOSTA N. 282

Ho fatto una donazione di un appartamento a uno dei miei tre figli. Ora i due esclusi impugnano la donazione perché non sono stati informati. Chiedo: è valida la mia donazione?

LETTERA FIRMATA

La legge non impone alcun obbligo di informare i parenti nel caso in cui un soggetto abbia intenzione di effettuare una donazione. Se davvero la ragione delle rimostranze dei suoi figli fosse la mancanza di informazione, sia lei che il figlio donatario potreste dormire sonni tranquilli. Immagino piuttosto che la pretesa dei due figli si fondi su di una presunta sperequazione che quella donazione potrebbe generare tra loro rispetto alla futura divisione dell'eredità; ma anche sotto quel profilo può essere sicuro che fintanto che Lei sarà vivente, nessuno dei suoi figli potrà pretendere alcunchè rispetto al Suo patrimonio, né sindacare gli atti dispositivi che Lei dovesse porre in essere. E' vero infatti che la verifica circa il rispetto delle quote di legittima che la legge riconosce ai figli, potrà essere fatta solo dopo la Sua morte, tenuto conto dei beni che Lei dovesse lasciare agli eredi (relictum) e delle donazioni fatte in vita (donatum). Sino a quel momento manca proprio materia su cui contendere, non potendosi sapere chi saranno gli eredi che le sopravvivranno, né quale sarà il Suo patrimonio al momento della morte. L'unico strumento che i suoi due figli possono utilizzare per tutelare le loro aspettative di legittima è la notifica (e trascrizione) di un atto stragiudiziale di opposizione avverso il figlio donatario, a norma dell'art.563, secondo comma del C.C., ma che nella sostanza avrebbe solo l'effetto di sospendere il decorso del termine prescrizione per esercitare in futuro l'azione di restituzione, se mai ne ricorreranno i presupposti.

RISPOSTA N. 283

TROVA INCENTIVI

Regione Lombardia, in occasione dell'evento Expo 2015 ha pubblicato un avviso per selezionare proposte innovative, di promozione e valorizzazione delle eccellenze lombarde dandone visibilità nel progetto «Feeding the Future, now».

Per i migliori progetti, saranno messe a disposizione una serie di opportunità, tra cui la visibilità negli spazi istituzionali fuori Expo; l'utilizzo di patrocinii e di patronati istituzionali di Regione Lombardia in collaborazione con società Expo; l'uso del logo «Oltre Expo». Potranno partecipare tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano un profilo/esperienza di chiara fama, e che abbiano una presenza radicata e significativa nel territorio lombardo. I proponenti dovranno inoltre aver ottenuto premi e riconoscimenti che attestino l'aver contribuito allo sviluppo imprenditoriale ed economico del territorio lom-

bardo in termini di competitività, innovazione, internazionalizzazione.

I partecipanti potranno presentare progetti che evidenzino le eccellenze lombarde o proposte innovative/start up di giovani imprenditori. I termini per la presentazione delle domande scadranno il 30 dicembre 2014. I progetti pervenuti saranno valutati da un apposito comitato che stabilirà una graduatoria in base al grado di innovazione, creatività, qualità e completezza della proposta tecnica presentata. Le iniziative dovranno essere altamente rappresentative delle eccellenze o delle sperimentazioni lombarde sui temi di pertinenza dell'evento Expo. Saranno valutati i profili curriculari dei partecipanti, la presenza di un pool aggregato di proponenti, il livello di tipicità e/o innovazione del portfolio del proponente. Informazioni su www.regionelombardia.it. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



artigiano (siamo panificatori). Siccome il periodo non è semplice, vorrei poter evitare tutte le spese possibili (tasse, professionisti, etc.). Chiedo: dobbiamo per forza predisporre un atto? Quale atto? Di vendita dell'attività? Vorrei che i due fratelli non si mettessero a litigare...Grazie

LETTERA FIRMATA

Lo strumento giuridico che realizza a pieno le sue volontà è il patto di famiglia, disciplinato dall'art.768 bis del Cod.Civ., attraverso il quale potrebbe disporre a favore del secondogenito ed al tempo stesso raccogliere e formalizzare il benessere del primogenito.

Il figlio assegnatario dell'azienda dovrà invece liquidare il fratello, in denaro o in natura, salvo che quest'ultimo non vi rinunci. L'istituto del patto di famiglia si apprezza sia in termini di stabilità del trasferimento dell'azienda (che non sarà impugnabile in futuro dal suo primogenito, né da eventuali altri eredi legittimari), sia in termini di convenienza fiscale perchè il trasferimento è esente da imposta di donazione, purchè il figlio al quale l'azienda viene trasferita mantenga l'impegno di proseguire l'attività del padre per almeno cinque anni.

contrattuali di cui si avvalgono i datori di lavoro, i quali, dopo una serie di colloqui, decidono di assumere regolarmente un giovane ritenendolo adeguato allo svolgimento del lavoro, salvo poi licenziarlo dopo neanche tre mesi perché inadatto all'incarico per cui era stato assunto.

LETTERA FIRMATA

Nel momento in cui si decide di inserire una nuova figura professionale nell'organico aziendale, il processo della selezione è di fondamentale importanza. Il colloquio di selezione è un processo attraverso il quale le organizzazioni e gli individui si valutano reciprocamente e si selezionano l'uno con l'altro ed è considerato uno strumento insostituibile per la valutazione, la scelta e l'assunzione dei candidati. Per questo è fondamentale che il selezionatore non sia "improvvisato" ma che, al contrario, sappia gestire l'intero processo e che si avvicini il più possibile a selezionare il "candidato giusto".

A seguito dell'assunzione, il secondo e ultimo momento fondamentale del rapporto di lavoro è il periodo di prova, la cui durata è stabilita da ogni Ccnl. Lo scopo è quello di consentire al datore di lavoro e al dipendente di valutare il rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, l'azienda verificherà le competenze del lavoratore e la sua capacità ad eseguire le mansioni per le quali è stato assunto; mentre per il lavoratore tale arco di tempo sarà utile a valutare la convenienza (data dal rapporto tra condizioni di lavoro, mansioni e interesse personale) a stringere il contratto. Il periodo di prova è l'unico strumento "tematico" che permette ad entrambe le parti di recedere liberamente dal rapporto di lavoro, senza

obbligo di darne preavviso all'altra (art. 2096 comma 3 Codice Civile) né di pagare l'indennità sostitutiva (art.4, del Regio Decreto Legge n. 1825/1924).

Superato il periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera a tutti gli effetti consolidato e un'eventuale rottura dello stesso può avvenire solo a seguito di dimissioni del lavoratore ovvero licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

RISPOSTA N. 286

Lo scorso anno l'azienda presso cui lavoro mi ha dato in uso la macchina aziendale e alla fine dell'anno come regalia l'azienda ha riconosciuto a tutti i dipendenti dei buoni benzina per un importo di 250 euro; tali importi nel mio cedolino sono stati inseriti nel calcolo dei contributi e delle imposte mentre ad altri colleghi tali importi non sono stati inseriti nel conteggio; nella speranza che anche quest'anno possa accadere quanto avvenuto lo scorso anno, mi chiedevo se è corretto tale assoggettamento.

LETTERA FIRMATA

Premesso che l'autoveicolo utilizzato oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (il sabato e la domenica), concesso cioè in uso promiscuo, comporta in capo al dipendente l'inserimento del fringe benefit, cioè del valore in natura del bene concesso. La tassazione dei fringe benefit, tuttavia, dipende dal bene concesso.

In particolare per l'autovettura si utilizza un valore calcolato con un criterio forfetario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti; tale valore è pari al 30 per cento dell'importo, che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico d'esercizio desumibile dalle tabelle Aci.

L'articolo 51 del Tuir stabilisce il principio di base per cui «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Sono dunque compresi i benefit (per esempio, il telefonino, l'autovettura, il pc portatile), che però non sempre concorrono a formare il reddito dipendente (e quindi non sono tassati nel cedolino); restano esclusi se nell'arco dell'anno non superino i 258,23 euro.

Pertanto nel caso specifico avendo in uso l'autovettura, sicuramente nel corso dell'anno, Lei avrà superato la soglia dei 258,23 di conseguenza la regalia è stata inserita correttamente nel calcolo dei contributi e delle imposte; mentre molto probabilmente per gli altri colleghi tale regalia è stata l'unica percepita nel corso dell'anno pertanto si ritiene che correttamente per loro non sia stato inserito alcun assoggettamento.

Gentile notaio, ho una questione che mi preme e vorrei un consiglio. Ho raccolto, in punto di morte, il testamento di mia sorella, mancata qualche giorno fa. Non ho fatto in tempo a chiamare un notaio, mi sono limitato a scrivere le ultime volontà della mia cara sorella che sono riuscito a farle siglare di suo pugno (con grande, grande fatica). Poi sono venuti i giorni del lutto e ora, sono a chiedere: il testamento è valido? Devo portarlo da un notaio? Cosa posso fare? Sono molto preoccupato perché non vorrei che i miei nipoti avessero da dire con il sottoscritto, che si è limitato a raccogliere quanto detto dalla loro mamma. Grazie per il consiglio.

LETTERA FIRMATA

Temo che il suo lodevole intento, non sia premiato da un risultato giuridicamente valido. La legge è chiara sul punto quando agli art.601 e 602 del Cod.Civ. disciplina la forma dei testamenti ed in

particolare di quello olografo. La mancanza di olografia (scrittura di proprio pugno da parte del testatore) è sanzionata con la nullità e ciò che è nullo non produce effetto. L'unica possibilità che resta è un atto di convalida del testamento, che presuppone: la volontà espressa da parte di tutti coloro che sarebbero eredi se quel testamento non esistesse, la consapevolezza del vizio e la precisa volontà di darvi esecuzione. Dispiace pensare che se avesse chiesto l'intervento un notaio, le volontà di sua sorella sarebbero state salve.

RISPOSTA N. 284

Sono un piccolo artigiano e vorrei trasmettere l'attività al mio secondogenito. Il primo figlio non è interessato a rilevare il laboratorio

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista
☐ Notaio

☐ **Consulente
del lavoro**

Dati del lettore

Nome _____

Cognome

Indirizzo

Città _

Tel. _____
Firma _____

E-mail

informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO